



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 ottobre 2010 (12.11)
(OR. en)**

15030/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0060(COD)**

**CODEC 1062
DEVGEN 320
NIS 120
PESC 1315
RELEX 871
FIN 484
ACP 247
CADREFIN 54
COHOM 225
PE 450**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strasburgo, 18 - 21 ottobre 2010)

I. INTRODUZIONE

Le relatrici, Kinga GAL (PPE - HU) e Barbara LOCHBILHLER (Verts/ALE - DE), hanno presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione contenente 13 emendamenti (emendamenti 1 - 13) alla proposta di regolamento.

II. DISCUSSIONE

Un sommario della discussione congiunta del 20 ottobre 2010 figura nel documento 15025/10.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 21 ottobre 2010, il Parlamento ha adottato 13 emendamenti (emendamenti 1 - 13).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0158/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0188/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Titolo

Testo della Commissione

recante modifica **del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo** e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento

Emendamento

recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Dall'attuazione di *questi* regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti *dei regolamenti (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1889/2006* per allinearle con quelle degli altri strumenti.

Emendamento

(2) Dall'attuazione di *detti* regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti *del regolamento (CE) n. 1889/2006* per allinearle con quelle degli altri strumenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In linea di massima, l'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

Emendamento

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 1889/2006 è inserito il seguente considerando:

"(23 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti."

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti di strategia, e relative revisioni e estensioni, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis".

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati [...] dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. [...]"

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 7 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1889/2006, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

"3. I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro dieci giorni dall'adozione della decisione."

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 2 è sostituito

dal testo seguente:

"2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate."

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione [...] al Parlamento europeo e al Consiglio. [...] la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione."

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1889/2006 è soppresso.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 1889/2006 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater."

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – comma 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 1889/2006 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal

Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel regolamento (CE) n. 1889/2006 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."